

*“Ciononostante qualcuno in certi palazzi non sembra pensarla così”*

## **“Certe norme non sono suscettibili d'interpretazioni diverse”**

Di seguito una ulteriore porzione del lungo, documento inoltrato dal movimento politico di Sortino al Centro al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, che nella sostanza costituisce il ricorso in appello per l'annullamento o comunque la riforma della sentenza n. 2238/2011, resa tra le parti interessate da questa controversa vicenda, del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – sezione di Catania, IV sezione interna, pubblicata il 15 settembre

2011 dove è stata sancita la peraltro del tutto inaspettata e cocente sconfitta dello schieramento facente capo politicamente al Centrodestra nelle recenti elezioni amministrative di Sortino dopo uno spoglio dove la tensione si poteva palesemente tagliare con il proverbiale coltello, tanto era elevata.

“Orbene, la norma non può che essere interpretata, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale di Catania, nel senso che,

ai fini del computo del numero dei voti rilevanti per la corretta distribuzione dei seggi da assegnare in Consiglio alle liste non collegate al candidato sindaco eletto, debba farsi riferimento al numero dei voti ottenuti dal candidato sindaco al quale ciascuna lista è collegata: e ciò in sintonia con quanto statuito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa con la decisione numero 14 del 2005, ancorché essa riguardi espressamente il problema dell'attribuzione del cosiddetto “premio di maggioranza”.

*“Salvo che non si voglia sostenere che la matematica rappresenti un'opinione”*

## **“I numeri sono numeri e le somme sono quelle che sono”**

Di seguito ancora una ulteriore porzione del lungo, documento inoltrato dal movimento politico di Sortino al Centro al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, che nella sostanza costituisce il ricorso in appello per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 2238/2011, resa tra le Parti, del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – sezione di Catania, IV sezione interna, pubblicata il 15 settembre 2011 dove è stata sancita la sconfitta dello schieramento facente capo politicamente al Centrodestra nelle recenti elezioni amministrative di Sortino. “Nel caso di specie, ove l'Adunanza dei Presidenti di Sezione avesse operato nel senso sopra detto, il risultato sarebbe stato favorevole alla lista dei ricorrenti (e gli stessi sarebbero stati eletti al Consiglio comunale), in quanto la lista “Sortino al Centro” ha

ottenuto n. 1622 voti attribuiti al proprio candidato, tanti quanti ne ha ottenuto la lista “Con Paolo De Luca per Sortino”, considerato che non erano presenti nella consultazione altre liste non collegate al candidato sindaco eletto, che avessero

riportato un numero complessivo di voti maggiore. Dunque, alla luce di detto motivo, quanto meno tre seggi dovevano spettare, preme ribadire, alla lista “Sortino al Centro”.

Alla luce di quanto sopra, risulta ingiusta e gravosa

anche la condanna alle spese del giudizio di primo grado, per la quale si chiede la riforma.

Si chiede, riproponendo la richiesta già formulata innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, che codesto Consiglio di Giustizia Amministrativa Voglia disporre, in relazione alle domande subordinate, richiesta di chiarimenti sui fatti di cui al precedente punto 5), ai sensi dell'art. 63 del c.p.a., ai Carabinieri in servizio al plesso, ed al Maresciallo Natale Vincenzo, nella qualità di Comandante della locale stazione dei Carabinieri, nonché il riconteggio dei voti nelle sezioni n. 4, 5, 6. Alla luce di quanto sopra, voglia Codesto Ecc.mo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana: annullare e/o riformare la sentenza n. 2238/2011 resa tra le Parti dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - sez. IV di Catania, e pubblicata il 15 settembre 2011.”

Di seguito ancora una ulteriore porzione del lungo, documento inoltrato dal movimento politico di Sortino al Centro al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezionale giurisdizionale, che nella sostanza costituisce il ricorso in appello per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 2238/2011, resa tra le Parti, del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – sezione di Catania, IV sezione interna, pubblicata il 15 settembre 2011. “Erroneità della sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto infondata la censura di illegittimità per violazione dei principi in materia di elezioni e di verbalizzazione di cui al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960 n. 3, art. 36, ed alla l. reg. n. 7 del 1992; ed ancora per difetto di motivazione eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, difetto di istruttoria, sviamento della funzione tipica esercitata; nonché per violazione del principio costituziona-

## “Ciò che contorna male tutta questa intricata vicenda” “Fra travisamenti ed illogicità”

le della libertà del voto, desumibile dagli artt. 1 e 48 Cost. e violazione del principio costituzionale di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.) - erroneità della motivazione, travisamento e illogicità della sentenza gravata. I ricorrenti hanno, altresì, denunciato (in via subordinata rispetto al motivo di cui al punto 1) i vizi di illegittimità di cui sopra, in quanto i verbali delle sezioni n. 4 e 6 non lasciano dubbi circa l'illegittimità delle operazioni elettorali, innumerevoli essendo state le cancellature e/o correzioni. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto infondati anche i motivi di illegittimità di cui sopra per

due ordini di ragioni. In primo luogo, ad avviso del Tar, “la inattendibilità o nullità dei verbali di alcune sezioni non possono condurre “sic et simpliciter” alla rinnovazione delle elezioni”. Di contro, si deve rilevare che in relazione alle predette violazioni, concernenti le innumerevoli cancellature e correzioni registratesi nei verbali delle 5 e 6, gli appellanti hanno chiesto, per effetto dell'annullamento dei provvedimenti impugnati in relazione alla censura di cui al presente punto, il riconteggio dei voti nelle due sezioni qui indicate prima che il rinnovo delle operazioni elettorali. Da qui l'evidente errore

in cui è incorso il Tribunale Amministrativo Regionale con la sentenza gravata. Ed inoltre, il Giudice di prime cure ha rigettato il secondo motivo di ricorso, avendo ritenuto che “non possono comportare l'annullamento delle operazioni stesse quei vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto”. Aggiunge, ancora, il Tribunale Amministrativo Regionale che “sono irrilevanti le irregolarità che non abbiano compromesso l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale (cfr. Cons. St. sez. V, 4 marzo 2008, n. 813, e 20 maggio 2008, n. 2390), ivi compresi gli errori di verbalizzazione (Cons. St., sez. V, 23 marzo 2004, n. 1542)”. Anche quest'ultima parte delle giustificazioni a conforto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale è erronea, facendo incorrere sul punto la sentenza gravata nei vizi di erroneità di motivazione, di travisamento, di illogicità.

24 GENNAIO 2012, MARTEDI

*“Quanto meno parziali di quel procedimento che noi contestiamo fermamente”*

## **“Irregolarità che giustificano la richiesta di annullamento”**

Di seguito l'ultima porzione del lungo, documento inoltrato dal movimento politico di Sortino al Centro al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, che nella sostanza costituisce il ricorso in appello per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 2238/2011, resa tra le Parti, del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - sezione di Catania, IV sezione interna, pubblicata il 15 settembre 2011 dove è stata sancita la sconfitta dello schieramento facente capo politicamente al Centrodestra nelle recenti elezioni amministrative di Sortino. “In buona sostanza si chiede al Cga, in subordine, quanto segue: annullare le operazioni elettorali di cui sopra e i verbali relativi alle sezioni n. 4, 5 e 6, per motivi

*“Gli elementi comprovanti a nostro favore emergono in una maniera chiara ed inequivocabile”*



**Nella foto sopra, uno scorcio di Sortino.**

riconducibili ai verbali che presentano innumerevoli e costanti cancellature, rettifiche e sovrapposizioni; annullare le operazioni elettorali della sezione n. 4 ed i verbali relativi, per la mancata pubblicità della fase di scrutinio dei voti; annullare le operazioni elettorali, e gli allegati prospetti, della “Adunanza dei Presidenti delle Sezioni per l'elezione diretta del Sinda-

co e del Consiglio Comunale” ed i relativi verbali, nella parte in cui non è stato attribuito alcun seggio alla lista “Sortino al Centro” e nella parte in cui sono stati attribuiti seggi alle liste concorrenti; annullare tutti i prospetti dei voti validi e di preferenza e le tabelle dei voti allegati al verbale dell'Adunanza dei presidenti per costituirne parte integrante, nonché ogni

atto presupposto, collegato, connesso e conseguente alle operazioni sopra dette, comprese le Deliberazioni del Consiglio comunale di Sortino del 20 giugno 2011, non ancora pubblicate, concernenti l'elezione del Presidente, del Vice-presidente del Consiglio comunale e dell'Ufficio di Presidenza. Per l'effetto, dichiarare, ordinare e/o condannare le Amministrazioni intimate alla rinnovazione parziale delle consultazioni elettorali del Consiglio comunale di Sortino e del Sindaco, limitatamente alle sezioni n. 4, 5 e 6, e, in subordine, correggere il risultato delle elezioni e sostituire ai candidati illegalmente proclamati i ricorrenti (afferenti alla lista “Sortino al Centro”), i quali hanno diritto di esserlo.”

26 GENNAIO 2012, GIOVEDÌ